



6525 Gnosca, 8 luglio 2008

**Ordinanza municipale n. 2/2008
Contributo sostitutivo per mancata esecuzione posteggio**

Risoluzione n. 137 del 7 luglio 2008

Il Municipio

Considerati,

l'art. 54 NAPR che sancisce:

"per costruzioni, trasformazioni, cambiamenti di destinazione e rinnovamenti sostanziali impone l'obbligo della formazione di posteggi per autoveicoli, dimensionati secondo le norme VSS (Unione svizzera dei professionisti della strada);

qualora la formazione dei posteggi o autorimesse risultasse oggettivamente impossibile o fosse in contrasto con il principio di conservazione dei valori storici ambientali del nucleo, il Municipio impone ai proprietari l'obbligo di pagare un contributo pari al 25% del costo di costruzione del posteggio, compreso il valore del terreno".

Sulla base di uno specifico calcolo dettagliato effettuato il 21 maggio 2008, il contributo sostitutivo per posteggi mancanti è di Fr. 3'400.- per posto auto.

richiamati:

- l'art. 107 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 54 delle Norme di attuazione del Piano regolatore [NAPR] del 12 marzo 1997;

Ordina

1. Il contributo sostitutivo per la mancata esecuzione del posteggio ammonta a Fr. 3'400.- per posto auto.
2. Il Municipio si riserva di indicizzare il costo del terreno sulla base dei prezzi di mercato nel nostro Comune.
3. Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro periodo di pubblicazione.
4. L'Ordinanza è pubblicata all'albo comunale dal 9 luglio 2008 al 23 luglio 2008 ed entrerà in vigore scaduto il termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: M. Pedrazzi
Il Segretario: S. Nesurini

